

REGOLAMENTO

PER

L'ORGANIZZAZIONE

ED IL

FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/09/2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/09/2011
(art. 28 comma 3)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2011
(art. 71)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dallo Statuto, nonché i diritti ed i doveri dei Consiglieri Comunali.

Articolo 2 - Interpretazione del regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.

Articolo 3 - Funzioni e Compiti

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa che lo stesso esercita secondo le modalità ed entro i limiti fissati dal presente regolamento.
2. Il Presente regolamento individua altresì le strutture apposite per il funzionamento del Consiglio. In particolare, fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, disciplinando la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio medesimo e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Articolo 4 - Luogo delle Riunioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola nell'apposita sala consiliare. Qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico, di forza maggiore o di opportunità lo richiedano, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, determina il diverso luogo di riunione nell'ambito del territorio comunale, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.
2. La sede ove si svolge la riunione del Consiglio Comunale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione
3. Qualora si verificano situazioni particolari ed esigenze che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della comunità, il luogo della riunione potrà essere fissato, sentita la conferenza dei capigruppo, al di fuori del territorio comunale, garantendo idonei mezzi di trasporto o sistemi sostitutivi a cura dell'Ente.

TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 5 - Entrata in carica - Convalida - Primi adempimenti successivi alle elezioni

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione dei risultati e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei consiglieri procedendo alla loro eventuale surrogazione.
2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e degli altri candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
3. La seduta prosegue con l'elezione del Presidente del Consiglio e del suo Vice Presidente.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione o supplenza, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
5. E' prevista una sola votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate

votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

6. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità alla carica di Consigliere per taluno dei membri del Consiglio, ciascun consigliere può chiedere la parola, compreso il Consigliere o i Consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione.

Ciascun intervenuto ha diritto di replicare una sola volta.

7. Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche i Consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata.

L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in tal caso il Consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito dal candidato che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.

8. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.

9. Al termine delle eventuali procedure di surrogazione il Consiglio procederà alla convalida di tutti i Consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla Legge.

10. Quando al momento dell'elezione esista qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge, ovvero, essa si verifichi successivamente all'elezione, qualunque altro consigliere può sollevare l'eccezione ed il Consiglio, cui l'interessato fa parte, gliela contesta.

Il Segretario Generale notifica la contestazione al Consigliere interessato entro le ventiquattro ore successive, avviando così la procedura prevista dalla Legge.

11. Qualora uno o più Consiglieri comunali facciano pervenire alla Presidenza la rinuncia alla carica prima della convalida, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della prima seduta, indicando allo stesso, i Consiglieri che immediatamente seguono nelle graduatorie delle rispettive liste.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri abbiano fatto pervenire alla Presidenza, prima dell'invio dell'avviso di convocazione, la propria rinuncia alla carica, il Presidente convocherà, sin dalla prima seduta, i candidati che immediatamente seguono, nella graduatoria di lista, i Consiglieri rinunciatari.

Articolo 6 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal D.LGS 267/2000, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato;

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o successivamente una condizione di incompatibilità previste dal T.U. 267/2000, il Consiglio attiva la procedura prevista dalla Legge citata (art. 68 - 69).

3. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di Legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla Legge 13.09.1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'articolo 59 del T.U. 267/2000

4. I Consiglieri Comunali possono decadere dalla carica nei casi previsti dall'articolo 59 del D. Lgs. 267/2000.

5. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica anche nei casi previsti dall'articolo 21 del presente Regolamento relativamente al verificarsi di reiterate assenze ingiustificate.

6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 7 - Sospensione delle funzioni

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni quando sussistono i motivi di cui al 1° comma, lettere a)-b)- c) dell'art. 59 del D. Lgs. 267/2000 o i motivi di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 15 della Legge 19.03.1990 n. 55.

2. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Il Presidente del Consiglio, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale per la presa d'atto della decretata sospensione.

4. Il Consiglio Comunale procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

5. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Articolo 8 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere debbono essere presentate personalmente dai Consiglieri con comunicazione scritta, debitamente sottoscritta indirizzata al Consiglio Comunale. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine di presentazione e sono immediatamente efficaci.

Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

2. Qualora le dimissioni vengano presentate da più Consiglieri, esse sono assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

3. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata, con atto autenticato di data non anteriore di 5 giorni: le dimissioni presentate a mezzo posta, sono assimilate a quelle presentate personalmente ma, in tal caso, è obbligatoria l'autentica della firma.

4. Le dimissioni possono altresì essere presentate nel corso di una seduta consiliare, con specifica dichiarazione di volontà (preferibilmente scritta) indirizzata al Consiglio Comunale. Tale dichiarazione di volontà deve essere raccolta a verbale dal Segretario; il verbale del Consiglio determina la data certa da cui decorrono gli effetti delle dimissioni;

5. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari nella prima seduta utile dalla data di presentazione delle stesse, seduta che deve comunque tenersi entro i dieci giorni successivi, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

6. Il Consiglio Comunale procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo o dal processo verbale.

Articolo 9 - Indennità, permessi, assicurazioni.

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno.

3. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, temporanee e di Legge, compresa la Conferenza dei Capigruppo, formalmente istituite e convocate.

Qualora nella stessa giornata si svolgano sedute consiliari, conferenze dei capigruppo, commissioni consiliari, commissioni previste per legge, è dovuto comunque un solo gettone;

4. Ai consiglieri che lo richiedano, a sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, compete la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempreché tale regime comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari;
il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di ingiustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali;

5. L'Amministrazione Comunale assicura i Consiglieri Comunali ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato;

6. Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza spettanti al Presidente del C.C. ed ai consiglieri possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Consiglio, nel rispetto della legge e del Decreto Ministeriale di cui al c. 8 dell'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo o degli aumenti consentiti da Decreti Ministeriali sopravvenuti

Articolo 10 - Missioni dei Consiglieri

Le missioni dei consiglieri devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio, previo parere espresso dalla conferenza dei capigruppo e nel rispetto delle disponibilità finanziarie attribuite in sede di approvazione di Bilancio preventivo

Per motivi d'urgenza le missioni possono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione nella prima riunione successiva della Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 11- Diritto di informazione e di accesso agli atti ed alle strutture comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Amministrazione utili all'esercizio del mandato.

2. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

3. I Consiglieri non possono asportare, anche temporaneamente, gli atti ed i documenti oggetto di consultazione, fuori del luogo ove sono conservati; è possibile prendere appunti, ma non tracciare segni o produrre abrasioni o manomettere in qualsiasi modo i documenti visionati.

4. L'accesso nonché l'ottenimento di informazioni utili all'esercizio del mandato, si esercita mediante richiesta formale rivolta al Direttore di Area competente per materia, specificando precisamente il documento o l'informazione richiesta.

5. La richiesta di accesso agli atti deve essere soddisfatta nel tempo di 5 giorni lavorativi, salvo motivata impossibilità determinata dalla complessità degli atti da rilasciare, impossibilità che deve essere resa in forma scritta.

6. L'accesso e la riproduzione di copie sono gratuiti: tuttavia non potranno essere presentate richieste indiscriminate di copia di atti, esorbitanti rispetto alle esigenze cognitive di ogni consigliere comunale, richieste che implicherebbero notevoli costi (parere cortei dei conti sez. Liguria 12.3.04)

La visione deve avvenire alla presenza del Segretario del Comune o del funzionario o impiegato da lui delegato.

7. Con provvedimento motivato, adottato dal Sindaco su proposta del Direttore di Area competente, l'accesso può essere negato o differito, perché la richiesta non rientra nell'esercizio del mandato consiliare, ovvero per altre cause ostative derivanti da obblighi di Legge. Nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti del provvedimento finale;

8. Qualora l'accoglimento di una richiesta d'accesso o di copia, comporti oneri particolarmente gravosi per gli Uffici, il Sindaco ha l'obbligo di chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di sottoporre la questione alla Conferenza dei Capigruppo, affinché questa decida tempi e modalità di esercizio

9. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dalle Aziende speciali, dai Consorzi, dagli altri Enti dipendenti dal Comune, nonché dalle Società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'esercizio del mandato consiliare.

10. Le richieste possono essere anche inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio comunale.

11. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato, hanno diritto di accesso a tutte le sedi e strutture utilizzate dal Comune, per lo svolgimento delle attività istituzionali.

L'esercizio di tale diritto deve avvenire durante l'orario nel quale la struttura è utilizzata, non arrecando disturbo o intralcio alle attività ed al diritto degli utenti.

Il Consigliere che desidera accedere ad una delle strutture precitate, ne fa richiesta al funzionario responsabile della stessa, il quale, se necessario, accompagna il Consigliere nella visita. Il Consigliere medesimo dovrà essere munito dell'idoneo tesserino di riconoscimento

Il funzionario può negare, limitare e differire l'accesso, motivatamente.

La richiesta di visitare i cantieri deve essere formulata al funzionario responsabile che provvede a garantire lo svolgimento della visita entro 3 giorni.

Articolo 12 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni, senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto, indipendentemente dall'appartenenza ad un gruppo consiliare.

Articolo 13 - Diritto di iniziativa e mozioni su argomenti di competenza del Consiglio

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale.

2. Possono presentare proposte di deliberazioni, mozioni, su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto ed ordini del giorno.

Articolo 14 - Ritiro delle proposte di deliberazione, di mozioni e di ordini del giorno

1. I proponenti possono ritirare in qualunque momento, inviando una comunicazione scritta al Presidente, una proposta di deliberazione, di mozione od ordine del giorno.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal o dai proponenti.

2. In presenza del ritiro della proposta, il Presidente non la iscrive all'O.d.G. e, se l'ha già iscritta, provvede a radiarla dall'O.d.G.

3. Il ritiro può avvenire anche verbalmente nel corso della seduta consiliare, anche se ne è già iniziata la discussione, purchè non siano iniziate le dichiarazioni di voto.

4. In tal caso il Presidente pone termine alla discussione.

Articolo 15-Interrogazioni, Mozioni, relazioni al Consiglio e Commissioni di indagine

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale del Comune.

2. Le mozioni su fatti eccezionali di particolare risonanza nazionale o internazionale, possono essere presentate dai Consiglieri e vengono discusse previo esame della Conferenza dei Capigruppo, da tenersi a cura del Presidente del Consiglio, prima della seduta consiliare.

3. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, o sia

esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o documentazione, o abbiano preso o intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione.

4. Le interrogazioni vengono formulate per iscritto al Sindaco, il quale dispone l'istruttoria.

5. La risposta deve essere fornita direttamente all'interrogante entro 30 (trenta) giorni e, di norma, in forma scritta, a meno che l'interrogante richieda espressamente la risposta verbale in Consiglio.

In tale secondo caso alla risposta si procede durante la prima seduta utile del Consiglio Comunale, anche in deroga al termine di 30 giorni, con che siano intercorsi almeno 5 giorni da quando l'interrogazione è pervenuta, a meno che il Presidente del Consiglio, autonomamente, ritenendola urgente, non decida di derogare in difetto da detto termine. Le interrogazioni a risposta verbale devono essere messe a disposizione dei consiglieri a decorrere dal quinto giorno antecedente la seduta consiliare presso la Segreteria Generale: i consiglieri possono eventualmente ottenerne copia.

6. Della risposta scritta di cui al c. 5, il Sindaco ne dà notizia in sede di Consiglio Comunale.

Tale comunicazione, che deve contenere la lettura dell'interrogazione e della risposta, non dà origine ad alcun dibattito consiliare.

7. In caso di risposta verbale in seduta consiliare, il Presidente informa i Consiglieri dell'oggetto della richiesta, autorizza l'interrogante a dare lettura dell'interrogazione e concede poi la parola all'interrogato per la risposta che deve essere contenuta nel termine di **dieci** minuti; dopodiché è concessa la parola all'interrogante per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

Tale diritto è esperito in un termine temporale non superiore ai **cinque** minuti, dopodiché, senza deroghe, la discussione viene considerata chiusa.

8. Nel caso in cui il Consigliere, ottenuta la risposta ad un'interrogazione in forma scritta, si ritenga insoddisfatto e la questione appaia meritevole di approfondimento da parte del Consiglio, ha diritto entro i successivi 30 giorni, di trasformare la stessa in mozione, la quale, sarà posta all'Ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Comunale.

9. La mozione di cui al comma precedente, deve contenere l'esplicito invito a correggere gli errori o i comportamenti omissivi, ovvero può connotarsi come mozione di censura verso il Sindaco, un singolo assessore o l'intera Giunta o, infine, può contenere la richiesta di una Commissione di indagine per l'approfondimento.

La mozione può altresì contenere un'ulteriore richiesta di fornitura di dati ed informazioni.

10. Il Presidente del Consiglio, esaminato entro i successivi 10 giorni, con esclusione del merito, il testo della mozione la quale deve riguardare materia di competenza comunale e deve connotarsi in uno dei modi indicati al comma precedente, può rigettarla perchè non pertinente ovvero richiedere al proponente di integrarla in caso di incompletezza o indeterminatezza, ovvero accoglierla.

In quest'ultimo caso il Presidente del Consiglio provvede ad iscriverla all'Ordine del giorno della prima seduta consiliare da convocare.

11. Il tempo massimo previsto per l'esame e discussione delle interrogazioni non può essere superiore ad **2** ore.

Articolo 16 - Gli Ordini del Giorno

1. L'Ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste, su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del Comune. L'O.d.G. è formulato per iscritto al Presidente del Consiglio, **almeno 5 giorni prima della seduta consiliare** ed è trattato dopo le mozioni: gli ordini del giorno devono essere messi a disposizione dei

consiglieri **a decorrere dal quinto giorno antecedente la seduta consiliare**, presso la Segreteria Generale: i consiglieri possono eventualmente ottenerne copia.

.2. Il consigliere proponente legge l'O.d.G. e lo illustra **nel termine di 5 minuti**.

3. Su ogni O.d.G. possono essere presentati emendamenti.

Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'O.d.G. o stravolgerne le finalità.

4. Gli emendamenti vanno presentati e discussi secondo le modalità previste nell'art. 18 del presente Regolamento.

5. Il Consiglio Comunale stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da dare agli O.d.G. approvati.

6. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni

Articolo 17 - Le Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente ed il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Su di esse ogni gruppo consiliare, a discrezione del presidente, può intervenire per un tempo non superiore a 3 minuti.

3. Dopo gli interventi del Presidente e del Sindaco e dopo gli eventuali interventi dei consiglieri di cui al precedente comma 1, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su oggetti non iscritti all'O.d.G.: la comunicazione deve essere presentata al Presidente per iscritto e sottoscritta dal presentatore, prima del consiglio.

4. La comunicazione dovrà essere contenuta nel tempo massimo di 3 minuti, per argomento. Su tali comunicazioni non è consentito il dibattito. Il Presidente ed il Sindaco possono inoltre effettuare brevi comunicazioni al Consiglio Comunale, in qualsiasi momento della seduta, su fatti appresi nel corso della seduta stessa.

Art. 18 - Emendamenti

1. I Consiglieri hanno, altresì, facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Gli emendamenti sono presentati di norma per iscritto, al Presidente del Consiglio, entro il giorno successivo a quello del deposito degli atti: (2° giorno antecedente la data di convocazione del Consiglio).

3. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, **in forma scritta**, al Presidente, nel corso della seduta fino alla chiusura della discussione.

4. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza nei due giorni antecedenti sono immediatamente trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Generale, il quale ne cura l'istruttoria con procedura d'urgenza.

Le Commissioni consiliari permanenti possono presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio: in tale caso gli emendamenti devono essere immediatamente trasmessi dal Presidente della Commissione al Segretario Generale, per l'istruttoria di legge e per l'emissione dei pareri. Contestualmente viene informato il Presidente del Consiglio ed il Sindaco

Sulle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Generale, su richiesta del Presidente, può esprimere parere nell'ambito delle sue competenze; qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, su proposta del Segretario, il Consiglio può non ammettere l'emendamento, oppure rinviare l'emendamento presentato e l'argomento all'ordine del giorno, all'adunanza successiva.

5. Gli emendamenti relativi al Bilancio di previsione, possono essere presentati entro 15 giorni

dalla data del deposito degli atti presso la Segreteria Generale, dopo la loro approvazione da parte della Giunta Comunale, con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità vigente.

Articolo 19 - Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio

1. Qualora un quinto (= n. 4 consiglieri) dei Consiglieri assegnati lo richieda, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta, indirizzata al Presidente, richiesta che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

3. Per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato ai sensi dei commi precedenti, i Consiglieri richiedenti debbono a loro cura allegare contestualmente la relazione ed il dispositivo di deliberazione proposto, nonché la eventuale documentazione.

4. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di convocare l'Assemblea, inserendo nell'O.d.G. anche la discussione su questioni inerenti materie non espressamente di competenza del Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio può unicamente omettere la convocazione dell'Assemblea in caso di carenza del prescritto numero di consiglieri richiedenti la convocazione oppure verificato la illiceità, la manifesta estraneità dell'oggetto proposto rispetto alle competenze del Consiglio.

Articolo 20 - Diritto alle funzioni rappresentative

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine il Presidente informa i Consiglieri delle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette.

Articolo 21 - Dovere di partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle Commissioni delle quali è membro e, in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive rispettivamente di Consiglio o di Commissione, viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale o dalla funzione di membro di Commissione.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Presidente del Consiglio o al Segretario Generale, i quali ne danno notizia in apertura di seduta.

La giustificazione deve pervenire prima dell'apertura della seduta.

In caso di assenza, ove non sia possibile inviare in tempo utile una giustificazione scritta, è ammessa la comunicazione verbale alla Segreteria Generale, da parte del Consigliere che prevede l'assenza, ovvero, in caso di grave impedimento, del capogruppo o di un familiare del Consigliere interessato.

3. Delle giustificazioni è presa nota a verbale.

Articolo 22 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

3. Il dovere di astensione impone al consigliere comunale di dichiarare il suo interesse appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse ed astenendosi da qualsiasi dichiarazione o precisazione. Di tutti questi adempimenti deve esserne fatta menzione nel verbale di seduta.

Articolo 23 - Dichiarazione dei redditi posseduti

1.I Consiglieri comunali all'inizio del mandato devono presentare al Segretario Generale copia dell'ultima dichiarazione dei redditi posseduta.

TITOLO III - FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 24 - Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale svolge funzioni d'indirizzo, di controllo ed ha competenza esclusiva nelle materie attribuitegli dalla Legge.

2. Le funzioni di indirizzo si concretizzano negli atti di programmazione generale dell'Ente.

Le funzioni di controllo del Consiglio rivestono carattere politico-amministrativo rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti adottati in materia d'indirizzo.

3. E' facoltà del Consiglio, anche attraverso le sue articolazioni di cui ai successivi articoli, richiedere agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e di altri organismi ai quali il Comune partecipi finanziariamente, è esercitato dal Consiglio Comunale, per mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli Enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione, rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dai Revisori del Conto, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale si avvale di apposite Commissioni temporanee.

Le Commissioni esercitano le funzioni di controllo con tutti i poteri e le prerogative spettanti al Consiglio Comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata proponendo l'adozione di eventuali atti.

7. Il Consiglio può incaricare uno o più consiglieri a svolgere attività istruttoria o di controllo nelle materie di sua competenza.

8. Il Consiglio Comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi; questi non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla Legge o dallo Statuto all'esclusiva competenza del Consiglio, fatte salve le variazioni di bilancio.

9. Nei limiti delle specifiche disponibilità di bilancio, il Consiglio può assumere iniziative di approfondimento, di studio, di confronto anche esterni all'Ente.

Articolo 25 - Segreteria del Consiglio Comunale

1. Nell'ambito della Segreteria Generale è costituito l'Ufficio di Presidenza, composto da un dipendente posto alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza provvede:

a supportare il Presidente nelle sue funzioni, ottenendo dagli altri uffici comunali tutte le informazioni necessarie per seguire l'andamento delle pratiche di competenza del Consiglio;

a raccogliere le segnalazioni dei Consiglieri comunali, da sottoporre al Presidente del Consiglio.

a gestire la quota-parte del Bilancio e del Peg assegnata al Consiglio Comunale, nell'ambito della propria autonomia contabile;

a fornire al Presidente del Consiglio gli strumenti necessari per il suo aggiornamento, mediante l'acquisizione di riviste, quotidiani specializzati, relazioni.

Articolo 26 - Risorse finanziarie del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale dispone di risorse finanziarie adeguate ad assicurarne il buon funzionamento, previste annualmente nel bilancio comunale.

Gli stanziamenti sono dettagliatamente elencati nella Relazione Previsionale e Programmatica che accompagna il Bilancio preventivo e sono recepite nel Piano Esecutivo di Gestione.

2. Il Consiglio Comunale utilizza le risorse ad esso riservate per spese necessarie al funzionamento ed all'attività del Consiglio, della Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi, all'organizzazione di iniziative, alla propria rappresentanza, alla stampa di pubblicazioni ed in generale all'informazione sulla propria attività.

3. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui ai commi precedenti sono assunti dal Segretario Generale, sulla base delle indicazioni della Presidenza.

Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta Comunale, esse sono proposte alla Giunta dal Sindaco, sulla base di una richiesta scritta del Presidente del Consiglio.

4. Ai Gruppi Consiliari sono fornite le strutture necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale, nell'ambito delle risorse del Consiglio Comunale.

Articolo 27 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista o gruppo di liste collegate, formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo già costituito diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente, al Sindaco e al Segretario generale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri; nel caso però che una lista o gruppo di liste collegate abbia avuto eletto un solo consigliere, al Consigliere stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.

4. Può essere costituito un solo gruppo misto, composto da consiglieri receduti da altri gruppi.

5. I consiglieri del gruppo misto, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, si possono costituire in due diverse articolazioni, a seconda che aderiscano o meno al programma della coalizione che governa la Città, facendo seguire la dizione "di maggioranza" e "di minoranza" alla denominazione "Gruppo Misto" (non vi potranno essere ulteriori articolazioni del gruppo Misto).

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5) potranno essere eletti due per gruppo di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza.

Articolo 28 - Articolazione del Consiglio - Commissioni

1. Per agevolare i lavori del Consiglio Comunale, il medesimo si articola in Commissioni permanenti e tematiche.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite con deliberazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, secondo le Aree funzionali, in:

- 1^a Commissione - Affari Generali e Pubblica Sicurezza -
- 2^a Commissione - Affari Finanziari -
- 3^a Commissione - Tecnica -
- 4^a Commissione - Servizi alla Persona -

3. Le Commissioni permanenti sono costituite da un massimo di 6 (sei) Consiglieri Comunali, nominati dal Consiglio Comunale a votazione palese, di cui 4 (quattro) in rappresentanza della maggioranza e 2 (due) della minoranza.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.";

4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, di norma, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante, il quale di diritto, entra a far parte della Commissione.

5. Le Commissioni speciali sono istituite dal Consiglio Comunale, su istanza anche di un solo Consigliere, per effettuare indagini relative a fatti, avvenimenti, circostanze rientranti nell'esercizio del sindacato ispettivo del Consiglio.

6. E' costituita una Commissione consiliare permanente denominata "Conferenza dei Capigruppo".

7. Salvo diversa determinazione del presente Regolamento o assunta con deliberazione costitutiva, le Commissioni consiliari operano in seduta valida in presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Le Commissioni permanenti, speciali e tematiche si riuniscono nel Palazzo Comunale, di norma nella Sala Giunta. Eccezionalmente possono riunirsi, in altro luogo, qualora sia stato deciso dalla Commissione stessa in una precedente riunione o dal Presidente della Commissione.

Articolo 29 - Presidenza, vicepresidenza e convocazione delle Commissioni Permanenti

1. Il Presidente ed il vicepresidente di ciascuna commissione permanente sono eletti all'interno della stessa con votazione palese: in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

La nomina è comunicata al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale. La presidenza della prima commissione permanente (Affari Generali e Pubblica Sicurezza) compete, di diritto, ad un rappresentante dei gruppi consiliari di minoranza, eletto nell'ambito della Commissione stessa.

La rivendicazione di tale prerogativa potrà essere esercitata a decorrere dall'inizio della nuova legislatura.

2. Il Presidente formula l'ordine del giorno e convoca la Commissione mediante avviso scritto. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione ed in caso di diniego da parte del Presidente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

3. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti la Commissione.

La riunione è tenuta entro 15 giorni da quello di presentazione della richiesta al protocollo del Comune.

4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, ora luogo e dell'ordine del giorno, da recapitarsi ai componenti della Commissione nel loro domicilio, almeno 2 giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

5. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione ed a tutti i Consiglieri comunali, i quali potranno assistere ai lavori della Commissione.

6. Le Commissioni Consiliari, in via di principio, dovranno dichiarare la loro valutazione sulle proposte di delibera, con la espressione di un parere che potrà essere unanime o diversificato in caso di divergenza di opinione: in caso di parere unanime della Commissione, il dibattito consiliare dovrà svolgersi in modo sintetico.

7. La Commissione potrà eventualmente proporre emendamenti alle proposte di delibera.

Articolo 30 - Capigruppo Consiliari

1. Entro 10 giorni dalla comunicazione della costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare, ogni nuovo Gruppo costituito composto da più di 1 Consigliere, deve provvedere a comunicare al

Presidente del Consiglio Comunale, il nominativo del proprio Capogruppo.

La comunicazione deve essere sottoscritta da più della metà dei Consiglieri del Gruppo.

2. In assenza della comunicazione di cui al 1° comma, è considerato capogruppo, agli effetti del presente Regolamento, il Consigliere del gruppo più anziano per Legge con ciò intendendosi il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti individuali.

3. Ogni Gruppo Consiliare può altresì comunicare l'elezione di un vice-capogruppo.

4. Con comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritta dal Capogruppo uscente o dalla maggioranza dei Consiglieri del Gruppo, possono essere notificate le dimissioni o la cessazione dalla carica del Capogruppo e simultaneamente o successivamente il nominativo del nuovo Capogruppo.

5. Con comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dal Capogruppo può essere notificata la cessazione dalla carica del vice-capogruppo e simultaneamente o successivamente, il nominativo di un nuovo vice-capogruppo.

6. In caso di dimissioni comunicate al Presidente del Consiglio Comunale da un Capogruppo o di sua cessazione dalla carica di Consigliere, sino all'elezione del nuovo capogruppo è considerato capogruppo, agli effetti del presente Regolamento, il vice-capogruppo o, qualora il Gruppo ne sia privo, il Consigliere più anziano per Legge con ciò intendendosi il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti individuali diverso dal Capogruppo dimissionario.

Articolo 31 - Funzione e composizione della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede e dai Capigruppo di tutti i Gruppi Consiliari.

2. La Conferenza dei Capigruppo collabora con la Presidenza per garantire il buon funzionamento del Consiglio, esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Comunale e dà attuazione a quanto ad essa demandato con proprie mozioni dal Consiglio; deve essere obbligatoriamente preventivamente sentita, in occasione delle convocazioni del Consiglio Comunale.

La Conferenza dei Capigruppo cura inoltre l'esame delle proposte di mozione del Consiglio di carattere politico generale.

La Conferenza dei Capigruppo, in assenza di pronunciamenti del Consiglio Comunale, può assumere prese di posizione pubbliche a nome del Consiglio e decidere la promozione da parte del Consiglio Comunale di iniziative e manifestazioni pubbliche o la sua adesione ad iniziative e manifestazioni promosse da altri soggetti.

3. La Conferenza dei Capigruppo può svolgere, congiuntamente alla Commissione Consiliare competente per materia, attività conoscitive su temi di particolare interesse cittadino. La conferenza dei Capigruppo svolge anche compiti di controllo di gestione, verificando e garantendo l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi ed alle attività gestite dal Comune. L'attività di controllo si esplica anche con la verifica periodica sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo e sulla coerenza degli atti di gestione con la Relazione Previsionale e Programmatica e con il P.E.G.

La Conferenza dei Capigruppo, nella sua veste di Commissione di cui all'art. 28, c. 6, dovrà esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del C.C., presentate da singoli consiglieri o da gruppi consiliari.

4. Alle riunioni della Conferenza ogni Capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal vice-capogruppo o, in sua assenza, da un altro Consigliere appositamente delegato in via continuativa o "ad hoc".

5. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è sempre data comunicazione al Sindaco, il quale può assistere alla Conferenza dei Capigruppo; è data altresì comunicazione ai Presidenti delle Commissioni consiliari i quali potranno assistere ai lavori.

6. Il Sindaco è tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Capigruppo quando è espressamente convocato dal Presidente.

7. Il Presidente può convocare alla Conferenza dei Capigruppo, e deve farlo quando lo decida la Conferenza stessa, Assessori, funzionari e consulenti del Comune, rappresentanti del Comune in Enti e Società, amministratori degli Enti dipendenti dal Comune e concessionari di servizi comunali nonché comitati di cittadini.

I soggetti convocati sono tenuti a partecipare.

8. Alla riunione della Conferenza dei Capigruppo è sempre convocato il Segretario Generale del Comune con funzioni di consulenza e di verbalizzazione, il quale può farsi sostituire da un suo delegato.

Articolo 32 - Convocazione della Conferenza dei Capigruppo

1. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne stabilisce data, ora ed l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo su un determinato argomento quando sia stato deciso dalla Conferenza dei Capigruppo stessa in una precedente riunione; inoltre deve convocarla entro 5 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno 1/3 dei componenti della conferenza, escluso il Presidente.

3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate con almeno 48 ore di anticipo, riducibili a 24 per motivate ragioni di urgenza.

4. Il Presidente può inoltre convocare la Conferenza dei Capigruppo con un anticipo minore di quello di cui al comma precedente quando sia deciso dalla Conferenza dei Capigruppo stessa in una precedente riunione e di propria iniziativa per ragioni assolutamente non prevedibili.

5. Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale e la può riunire in qualsiasi momento dell'adunanza del Consiglio.

Qualora la seduta sia già stata dichiarata aperta, il Presidente la sospende.

Articolo 33 - Validità delle sedute e votazioni della Conferenza dei Capigruppo

1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute e nelle votazioni effettuate dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni Capogruppo rappresenta i Consiglieri del proprio Gruppo Consiliare e ne esprime i voti.

Il capogruppo del gruppo Misto rappresenta tanti consiglieri, quanti aderiscono alla coalizione del capogruppo medesimo e ne esprime i voti.

Il Sindaco non è computato ed il Presidente del Consiglio Comunale è computato individualmente.

Il capogruppo del gruppo cui il Presidente appartiene rappresenta un numero di Consiglieri diminuito di una unità.

2. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo è necessaria la presenza dei suoi componenti o loro legittimi sostituti che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri, computati così come stabilito nel precedente c.1, 1 cpv..

3. Trascorsi 30 minuti dall'ora di convocazione, ovvero al termine della discussione delle eventuali interrogazioni, il Presidente può decidere di procedere, anche in assenza del numero legale e purchè siano presenti Capigruppo che rappresentino un terzo dei Consiglieri.

4. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo sono aperte al pubblico.

Articolo 34 - Le Commissioni Speciali e le Commissioni Tematiche

1. Le Commissioni Speciali e le Commissioni Tematiche si compongono di un numero variabile di Consiglieri, anch'esso determinato, di volta in volta dal Consiglio, rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza.

2. Le Commissioni Speciali e Tematiche, costituite con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei votanti, si compongono di tre o di cinque membri su determinazione del Consiglio all'atto della loro istituzione.

Nel primo caso un posto è riservato alla minoranza; nel secondo caso, alla minoranza sono riservati due posti.

3. Nell'atto deliberativo d'istituzione debbono essere indicati: la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la Commissione deve occuparsi, il quesito o i quesiti cui la Commissione deve rispondere, il numero dei Commissari assegnati, la data entro la quale la Commissione deve relazionare al Consiglio: di norma le Commissioni Tematiche sono istituite per occuparsi di materie di interesse comunale che richiedono uno specifico approfondimento su di un particolare tema.

Le Commissioni Speciali sono istituite per attività connesse più prettamente ad indagini consiliari, ricerche ispettive e conoscitive.

4. I componenti le Commissioni di cui al presente articolo debbono rivestire l'incarico di Consiglieri Comunali.

All'elezione si provvede con votazione palese in presenza di accordo unanime dei Capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei Commissari da eleggere.

In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza.

In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

5. La Commissione Speciale nomina nel proprio seno il Presidente, espressione della minoranza: in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età, fra i rappresentanti della minoranza.

Il Segretario Generale designa un funzionario comunale che svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione.

6. Il Presidente convoca e presiede i lavori della Commissione.

La convocazione viene diramata con apposito avviso negli stessi termini con cui è convocato il Consiglio Comunale.

In caso di aggiornamento della seduta, ai presenti può essere omessa la convocazione scritta.

7. Al termine dei lavori, il Presidente propone alla Commissione un testo di relazione conclusiva.

Il testo può essere emendato dalla Commissione e sul medesimo si procede a votazione palese.

In caso di diversità di giudizio, è ammessa una relazione di minoranza.

8. La relazione del Presidente e l'eventuale relazione di minoranza, sono illustrate in sede di Consiglio comunale entro i termini previsti.

Qualora, per motivate ragioni o per esigenze informative ulteriori del Consiglio fosse necessario un periodo di approfondimento, l'esistenza della Commissione, nonchè i poteri, potranno essere prorogati dal Consiglio stesso, per un periodo non superiore a quello determinato nella deliberazione istitutiva.

Al termine di tale periodo dovranno in ogni modo essere consegnate una o più relazioni.

9. La Commissione è investita dei medesimi poteri del Consiglio Comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi e opera, per quanto attiene l'acquisizione di atti e documenti, nei limiti previsti per l'esercizio della funzione da parte del Consigliere Comunale.

Limitatamente alle Commissioni Speciali o di indagine non potrà essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa previsione di legge.

Le Commissioni speciali hanno la facoltà di convocare ed ascoltare i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, previo avviso al Segretario Generale.

Articolo 35 - Incarichi ai Consiglieri Comunali

1. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può conferire ad un consigliere l'incarico di predisporre il testo di una proposta di delibera oppure può incaricare un consigliere di svolgere un'attività conoscitiva su una materia di competenza comunale, da concludere con una relazione da comunicare al Consiglio stesso. Gli uffici Comunali assicurano al Consigliere il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione

2. Il Consiglio Comunale, potrà incaricare anche più di un consigliere di sesso femminile, di occuparsi dei problemi delle pari opportunità; l'incarico potrà anche avere durata pari al mandato amministrativo e potrà essere equiparato all'incarico conferito ad una Commissione Tematica o Speciale.

Articolo 36 - Informazione sull'attività del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo nonchè delle Commissioni Consiliari

1. Il Comune assicura la più ampia e imparziale informazione sull'attività del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo nonchè delle Commissioni consiliari, pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute del Consiglio, nonchè della conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari.

2. Sulle attività di cui al precedente comma sovrintendono la Presidenza del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 37 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio su propria determinazione o a richiesta dei soggetti cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento conferiscono l'iniziativa, sentita la Conferenza dei Capigruppo mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio eletto di ciascun Consigliere ed Assessore, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, raggruppati con riferimento ai soggetti proponenti.

Il Presidente del Consiglio dopo aver formulato l'O.d.G. del C.C., incontra in una riunione programmata i presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti al fine di attribuire a ciascuna commissione, a seconda delle competenze, le proposte di deliberazione per la espressione del parere.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della natura della sessione e della seduta, il giorno e l'ora della prima ed eventualmente della successiva adunanza e, se diverso da quello indicato all'articolo 4 del presente Regolamento, il luogo della riunione.

3. Con la trasmissione degli avvisi di convocazione e dell'elenco delle materie da trattare, si intende che i documenti relativi sono a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale, a norma del successivo articolo 47.

4. L'avviso e l'ordine del giorno sono consegnati ai Consiglieri nel domicilio eletto almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza ordinaria e almeno 3 (tre) giorni prima per l'adunanza straordinaria. Nel computo dei termini non va considerato il giorno iniziale, mentre va computato il giorno finale.

5. Quando se ne ravvisi l'urgenza, i termini indicati al comma 4, possono essere ridotti a 24 ore (straordinaria d'urgenza); tuttavia, qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la trattazione degli argomenti deve essere differita al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso.

Nei casi previsti dal precedente comma, l'avviso ai Consiglieri può essere spedito per mezzo di telegramma, telefax o altro mezzo telematico con firma elettronica; del differimento è data notizia ai Consiglieri assenti.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano altresì nell'ipotesi di aggiunta di argomenti all'ordine del giorno spedito, di annullamento della seduta o di variazione del luogo, della data e dell'ora delle sedute già convocate.

Articolo 38 - Adunanze

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie, straordinarie e straordinarie d'urgenza.

2. Sono adunanze ordinarie esclusivamente quelle che ricomprendono le adunanze che trattano dell'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

*Statuto comunale e sue modifiche -

*bilancio preventivo e rendiconto economico -

3. Sono adunanze straordinarie tutte le altre.

4. Sono adunanze d'urgenza le adunanze convocate per fatti gravi o eccezionali ovvero non prevedibili ovvero non procrastinabili.

5. Un'adunanza può raggruppare più sedute, anche in giorni non consecutivi.

Articolo 39 - Adunanza di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati (non computando, a tal fine il Sindaco).

2.E' facoltà del Presidente, all'ora fissata dall'avviso di convocazione, di avviare i lavori del Consiglio, limitatamente alla discussione di interrogazioni, indipendentemente dall'esistenza del numero legale, in presenza di almeno un terzo dei componenti del consiglio.

3.Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario Generale che annota i risultati a verbale.

Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi successivamente l'accertamento fino a quando tale numero risulti raggiunto.

4.Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'accertamento, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

5.Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione.

I Consiglieri che entrano o si assentano definitivamente dall'adunanza dopo l'accertamento, sono tenuti a darne espressa comunicazione verbale al Segretario Generale.

6.Qualora, su richiesta di un Consigliere o d'iniziativa del Presidente di procedere alla verifica del numero legale durante la seduta, risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, richiamati inutilmente in aula dal Presidente i Consiglieri che si sono assentati, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

Nel momento della verifica, il Consigliere richiedente è tenuto a rimanere in aula e viene comunque conteggiato tra i presenti.

7. Dopo l'apertura della seduta, ogni sospensione dei lavori, viene motivativamente decisa dal Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 40 - Adunanze di seconda convocazione

1.L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, (esclusivamente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno), ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale fin dall'origine della seduta.

2.L'adunanza di seconda convocazione è valida, con esclusione della trattazione delle deliberazioni che per Legge o per Statuto prevedano una maggioranza qualificata, purchè intervenga almeno un terzo dei membri del Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco.

3.Il giorno e l'ora della seduta di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio.

La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione.

4.Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione andata deserta.

Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

5.L'adunanza che segue ad una prima seduta, la quale sia iniziata con il numero legale dei presenti e successivamente sia andata deserta, è pure essa di seconda convocazione, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.

6. Quando l'avviso inviato per la prima convocazione, stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad avvisare (anche solo con fonogramma) i soli consiglieri che non siano intervenuti alla prima seduta o che siano risultati assenti nel momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu poi dichiarata deserta.

Articolo 41 - Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 43.

La pubblicità è garantita dalla possibilità per il pubblico di assistere all'adunanza.

Articolo 42 - Adunanze aperte

1. In presenza di rilevanti motivi di interesse della comunità, eccezionalmente, il Presidente, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo, può convocare un'adunanza "aperta" del Consiglio comunale.

2. Alle adunanze "aperte" possono essere invitati parlamentari, rappresentanti degli enti locali, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni interessate.

3. Durante le adunanze "aperte" il Consiglio Comunale non può adottare deliberazioni: di riscontro può approvare ordini del giorno, dichiarazioni di intenti ecc..

Articolo 43 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni di qualità morali e di capacità professionali di soggetti.

2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti il Consiglio, solo il Segretario Generale e gli Assessori, se autorizzati dal Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta quando nella discussione di un argomento debbano essere introdotte valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

In tal caso il Presidente, avuto cura di sospendere la seduta, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Articolo 44 - Avvisi al pubblico

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Segretario Generale e sotto la sua responsabilità, nell'Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e fino al termine della stessa.

2. Il Presidente del Consiglio provvede a portare a conoscenza della cittadinanza gli atti di cui al comma 1 mediante idonei mezzi informativi, anche trasmettendo l'ordine del giorno agli organi di informazione.

Articolo 45 - Adunanze e sedute consiliari

1. Il Consiglio può essere convocato per una sola adunanza o per una pluralità di adunanze nel rispetto dell'art. 38.

Ogni adunanza può prevedere più sedute, anche in giorni non consecutivi.

Articolo 46 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, formato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio, consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza.

2. Gli oggetti sono iscritti osservando l'ordine delle seguenti categorie di atti:

- a) - Interrogazioni presentate dai Consiglieri e di competenza consiliare, ai sensi dei successivi articoli
- b) - Comunicazioni
- c) - Proposte di deliberazioni
- d) - Mozioni presentate dai Consiglieri
- e) - Ordini del giorno.

L'ordine del giorno è comunicato al collegio dei Revisori del Conto.

3. Successivamente alla formulazione dell'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio incontra i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, a sensi dell'art 37, I comma e stabilisce quali atti dovranno essere esaminati preliminarmente dalla competente Commissione consiliare e ne dà comunicazione, tramite la Segreteria Generale, al Presidente interessato.

Articolo 47 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria Generale, di norma, a partire dalla data di spedizione degli avvisi e comunque non oltre il terzo giorno antecedente la data di convocazione del Consiglio.

Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici comunali della Segreteria Generale.

3. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte depositate e nei relativi allegati.

Articolo 48 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e garantisce l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge o dallo Statuto: inoltre assicura un'adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza dei componenti il Consiglio nella prima seduta.

Con gli stessi criteri, nominato il Presidente, si procede alla nomina di un Vicepresidente.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza è assunta dal vicepresidente e qualora anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere anziano.

E' Consigliere anziano colui che abbia ottenuto la maggior cifra di voti individuali, con esclusione dei candidati alla carica di sindaco.

Ove il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la Presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo

4. Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea Consiliare, modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento, garantendo il rispetto dei tempi di intervento previsti dal Regolamento.

Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

6. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.

7. Nell'ambito degli indirizzi generali formulati dalla Conferenza dei Capigruppo, il Presidente dispone con propri provvedimenti gli indirizzi specifici per la realizzazione delle iniziative programmate, ovvero l'effettuazione delle spese generali di funzionamento del Consiglio, delle sue articolazioni e dei servizi di supporto.

Sulla base degli atti di indirizzo presidenziali, il competente Direttore di Area assume i provvedimenti gestionali di attuazione.

8. Il Presidente del Consiglio può convocare, qualora lo ritenga opportuno, una riunione dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

9. Il Presidente garantisce il rispetto delle norme regolamentari, l'esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del Consiglio Comunale.

10. In particolare il Presidente garantisce la massima collaborazione degli uffici competenti ai cittadini che intendano esercitare il diritto di partecipazione;

garantisce il rispetto delle procedure e dei tempi previsti dal Regolamento, per l'esame delle petizioni da parte del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

11. Il Presidente del Consiglio, su esplicita richiesta da parte della Conferenza dei Capigruppo, può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune ed agli Enti da esso dipendenti, relazioni sulla attività dell'Amministrazione ed esse devono essergli tempestivamente fornite.

12. Il Presidente del Consiglio, su esplicita richiesta da parte della conferenza dei capigruppo, può convocare i responsabili di area di particolari settori dell'attività amministrativa dell'Ente, il collegio dei Revisori del Conto, per ottenere chiarimenti ed informazioni, su atti, documenti, delibere, ecc.

13. Il Presidente del Consiglio, assieme al Sindaco o in sua sostituzione, rappresenta la Città nelle pubbliche manifestazioni e cerimonie.

14. Distintivo del Presidente del Consiglio è la fascia con i colori del Comune, recante alle estremità lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla, così come dovrà essere previsto dallo Statuto Comunale.

Articolo 49 - Dimissioni e revoca del Presidente del Consiglio Comunale

1. Le dimissioni del Presidente, rivolte al Consiglio Comunale, sono presentate con nota scritta e sottoscritta dal Presidente, non necessitano di presa d'atto e sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

2. Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, esse sono attestate nel verbale della seduta e sono efficaci a decorrere dalla data del medesimo.

3. Per gravi e comprovati motivi riferiti a violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni inerenti alle cariche ricoperte, il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati, con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati.

La proposta viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Se la proposta viene approvata il Vicepresidente assume la Presidenza ed il Consiglio procede alla immediata sostituzione.

Articolo 50 - Partecipazione del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, per la validità della seduta, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio; interviene nella discussione su richiesta, formulando valutazioni di ordine tecnico-giuridico: cura la verbalizzazione dell'adunanza.

Quando il Segretario Generale si trova in uno dei casi di incompatibilità ovvero è assente è sostituito in via temporanea dal Vicesegretario.

Articolo 51 - Ammissione di dipendenti e consulenti in aula - Partecipazione degli Assessori

1. Oltre alla partecipazione obbligatoria del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio può provvedere a convocare i direttori di area interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, anche in virtù degli obbligatori pareri tecnici e contabili necessari per il giusto procedimento, nonché per effettuare relazioni o fornire informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere invitati alla seduta del Consiglio i consulenti dell'Amministrazione ed i professionisti incaricati dei progetti e degli studi in trattazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Sulla loro ammissione decide il Presidente.

3. Gli Assessori hanno facoltà di presenziare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito nelle materie oggetto di delega, senza diritto di voto.

Possono sempre intervenire per fatto personale e sono sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni nonché ai chiarimenti richiesti dai consiglieri su materie ad essi delegate.

Articolo 52 - Disposizione dei posti

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula accanto al gruppo di appartenenza.

I seggi consiliari sono disposti su due lati opposti, rappresentanti maggioranza e minoranza, a fianco dell'area riservata al pubblico.

Nel settore di fronte al pubblico, siedono, al centro, il Sindaco, il Segretario Generale e il Presidente del Consiglio e, sulla stessa linea, ai lati, gli Assessori.

Articolo 53 - Svolgimento delle sedute consiliari

1. Dopo che la seduta è dichiarata validamente costituita ed aperta, il Presidente avvia i lavori seguendo l'ordine del giorno prefissato.

2. Prima dell'inizio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o nel corso della seduta medesima, le eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate secondo quanto disposto dall'articolo 17 del presente regolamento.

3. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il proponente illustra il relativo provvedimento in esame.

4. Qualora sull'argomento in discussione si fosse espressa una Commissione Consiliare, il Presidente, dato atto del parere della Commissione, concede, se richiesta, la parola al Presidente della Commissione Consiliare, ovvero ai relatori dalla stessa designati: i verbali delle commissioni consiliari, se non riportano espressioni di dissenso, possono essere "dati per letti".

Al termine di dette comunicazioni ha facoltà di intervenire nuovamente prima del dibattito generale, il rappresentante della Giunta.

Articolo 54 - Svolgimento della discussione e votazione.

1. Concluse le relazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione o dibattito.

2. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito più di due volte sullo stesso argomento.

Il primo intervento deve essere contenuto nel limite di 10 minuti; il secondo intervento deve essere contenuto nel limite di 5 minuti, salvo che per richiamo alla legge, al Regolamento o per fatto personale.

I limiti di tempo previsti sono raddoppiati per le discussioni relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto finanziario, ai regolamenti, al piano regolatore e alle varianti generali.

In ogni altra ipotesi limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio prima che si proceda alla trattazione dell'argomento.

3. Gli oratori nei loro interventi devono attenersi all'oggetto della discussione.

Ove un oratore se ne discosti, il Presidente lo richiama.

Qualora l'oratore non rientri nell'argomento in discussione o, successivamente, se ne discosti nuovamente, il Presidente procede ad un secondo richiamo.

Se l'oratore prosegue nel suo comportamento, il Presidente gli toglie la parola.

Il Presidente, in relazione all'importanza dell'argomento ed alla necessità di una sua efficace trattazione, e con criterio rigorosamente obiettivo, può eccezionalmente concedere tempi più lunghi d'intervento, rispetto a quanto previsto nel Regolamento.

4. Nel caso siano posti in discussione emendamenti al testo del dispositivo sottoposto all'esame del Consiglio, gli stessi vengono illustrati, discussi e votati prima del voto conclusivo al provvedimento, nel rispetto dell'art. 18, c. 4 del presente regolamento.

Sugli emendamenti è ammesso un solo intervento per ogni Consigliere, tranne che per il proponente, cui è consentito un diritto di replica finale e per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Concluso l'esame e la fase di votazione sugli emendamenti, nonché la discussione generale, può intervenire un solo Consigliere per ogni gruppo per la dichiarazione di voto, per non più di tre minuti.

Hanno inoltre diritto di parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri che dissentono dal voto annunciato dal rappresentante del proprio gruppo.

6. Al termine delle dichiarazioni di voto, a discrezione del Presidente, può essere ammessa una breve replica del Sindaco o dell'Assessore competente, dopo di che, nei termini previsti dai successivi articoli, si passa alla fase di votazione sul testo del dispositivo, eventualmente come modificato dall'approvazione di emendamenti.

Articolo 55 - Comportamento degli oratori

1. Gli oratori nei loro interventi non devono pronunciare parole oltraggiose nè tali da costituire violazioni della Legge, nè fare riferimenti alla vita privata ed alle qualità personali degli Amministratori o di altre persone ove non siano attinenti all'oggetto della discussione (richiedendo in tal caso, ove previsto, la seduta segreta).

Qualora un oratore non si attenga a tali prescrizioni, il Presidente lo diffida dal continuare e, ove egli prosegua, gli toglie la parola.

2. Se un partecipante all'adunanza disturba con il proprio contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, o continua a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto la parola, o compie gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente Regolamento, il Presidente lo richiama formalmente.

3. Qualora egli prosegua nel suo comportamento anche dopo un secondo richiamo formale, il Presidente può decidere l'espulsione del responsabile dall'Aula e la sua esclusione per tutto il resto della seduta.

Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.

4. Tale espulsione può essere decisa dal Presidente anche dopo una prima trasgressione, quando il responsabile trascenda a vie di fatto.

5. Se chi è stato espulso si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta.

6. Il Presidente può altresì proporre la censura nei confronti del Consigliere che abbia violato gravemente le regole del presente articolo.

In tal caso il Consigliere ha diritto di dare spiegazioni al Consiglio, intervenendo per non più di tre minuti.

Il Presidente, sulla base di quanto detto dal Consigliere, può decidere di ritirare la proposta di censura, limitandosi a raccomandare un diverso comportamento.

Qualora ciò non avvenga e il Presidente mantenga la richiesta di censura, la proposta viene messa ai voti, senza discussione, per alzata di mano.

Articolo 56 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale, negli appositi spazi ad esso riservati, deve rimanere in silenzio, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazioni di assenso o dissenso dalle opinioni espresse nel dibattito consiliare o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. I poteri per il mantenimento dell'ordine negli spazi assegnati al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera di Agenti di Polizia Municipale.

A tal fine un numero adeguato di Agenti della Polizia Municipale è sempre comandato in servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

3. Il Presidente può disporre l'espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo.

Chi sia stato espulso non viene riammesso per tutta la seduta.

4. Quando una parte consistente del pubblico non si attenga alle disposizioni del primo comma, ovvero non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dato, se possibile, gli opportuni avvertimenti ed avere eventualmente sospeso la seduta, può far sgombrare lo spazio riservato al pubblico ed escludere da esso, per la rimanente parte della seduta, quanti facevano parte del pubblico espulso o parte di essi.

Articolo 57 - Comportamento dei partecipanti (oratori e pubblico) alle adunanze

1. Durante le adunanze del Consiglio Comunale, i partecipanti devono mantenere un contegno consono alla dignità dell'Assemblea, corretto e tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.

2. I componenti del Consiglio e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.

3. I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni o manifesti.

4. La lingua ufficiale delle adunanze consiliari è la lingua italiana.

5. I componenti del Consiglio e gli Assessori svolgono gli interventi parlando dal proprio posto.

6. Il Presidente può consentire, a scopo dimostrativo, l'utilizzo da parte del Sindaco, dei componenti del Consiglio e degli Assessori, di supporti multimediali o di altri strumenti pertinenti agli argomenti trattati;

La richiesta deve essere presentata al Presidente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

7. I componenti del Consiglio e gli Assessori non possono intervenire nella discussione se non dopo aver chiesto la parola al Presidente ed averla ottenuta.

Essi non possono interrompere o disturbare gli interventi di altri Consiglieri ed Assessori che abbiano in quel momento la parola.

8. I poteri di Polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari.

9. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

10. Chiunque acceda alla Sala del Consiglio Comunale ed agli spazi riservati al pubblico nel corso dell'adunanza deve essere disarmato, con l'eccezione degli agenti preposti alla tutela dell'ordine negli spazi del pubblico.

Articolo 58 - Deroga alle procedure previste dal Regolamento.

1. Per particolari, rilevanti e complesse questioni poste all'ordine del giorno, la Conferenza dei Capigruppo può decidere, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, di derogare alle norme contenute nei precedenti articoli per quanto attiene alla formulazione dell'ordine del giorno del consiglio, ai limiti di durata degli interventi, nonché per l'ammissibilità di ulteriori repliche dei Consiglieri.

2. Qualora la proposta di deroga sia stata respinta dalla Conferenza dei Capigruppo, la questione può essere riproposta durante la seduta Consiliare prima della relazione introduttiva sull'argomento per cui si intende richiederla.

Sulla richiesta è ammessa unicamente un'informazione del Presidente sulle ragioni per cui la Conferenza dei Capigruppo ha respinto l'istanza, dopodiché, senza discussione si pronuncia il Consiglio a maggioranza semplice dei votanti.

Articolo 59 - Richieste di intervento

1. Prima dell'apertura della discussione su di uno specifico argomento, i Consiglieri formulano al Presidente la loro richiesta di intervento.

Al momento dell'avvio dell'esame dell'argomento in questione, dopo la conclusione delle relazioni introduttive, il Presidente richiede chi intenda iscriversi a parlare e ne comunica l'elenco.

Articolo 60 - Disciplina degli interventi

1. I Consiglieri intervengono secondo l'ordine d'iscrizione a parlare, salvo che qualcuno dei richiedenti scambi con altri l'ordine di iscrizione, dandone avviso al Presidente.

2. Nessun Consigliere può intervenire senza aver richiesto di parlare al Presidente e senza averne avuta dal medesimo la facoltà.

3. I Consiglieri parlano dal loro posto, evitando discussioni in forma di dialogo.

4. A nessuno è consentito interrompere chi parla, tranne che al Presidente per richiami al Regolamento o all'oggetto della discussione.

5. Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che nella loro esposizione si allontanano dall'oggetto della discussione o, in ogni modo, divaghino.

In caso d'inosservanza, il Presidente, richiamato l'oratore per due volte a concludere, può togliergli la parola.

Articolo 61 - Mozione di rinvio in Commissione

1. I Consiglieri possono richiedere, prima delle dichiarazioni di voto, che la proposta venga rinviata in Commissione per l'approfondimento.

2. Nel caso di disaccordo sulla richiesta, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi in merito con votazione palese, senza discussione.

3. Qualora la proposta venga rimessa alla Commissione, il Presidente fa riscontrare a verbale, a richiesta di quali Consiglieri la proposta sia stata rimessa e chiude la discussione in aula assegnando la proposta di deliberazione alla Commissione, provvedendo contestualmente a stabilire esattamente l'oggetto su cui la Commissione dovrà riferire o il documento che dovrà redigere e fissando il termine per la conclusione dei suoi lavori.

In assenza di determinazione sulla data limite di conclusione dei lavori in Commissione, il termine stesso si intende essere di 30 (trenta) giorni.

Articolo 62 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere o l'Assessore che domanda la parola per fatto personale, deve precisarne i motivi.

Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

Gli interventi per fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 10 minuti.

Sui tempi dei singoli interventi decide il Presidente.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o Assessore sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione speciale composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La Commissione riferisce in forma scritta, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Articolo 63 - Mozione d'Ordine - Richiamo alla Legge, allo Statuto, al Regolamento

1. Ogni Consigliere può, in qualsiasi momento, chiedere la parola per richiamo al rispetto della Legge, dello Statuto ed del Regolamento.

L'intervento ha precedenza e sospende la discussione sul merito.

L'intervento deve avere la durata non superiore ad 1 minuto.

2. Sul richiamo decide il Presidente, sentito il Segretario Generale.

3. La Mozione d'Ordine può anche consistere in una proposta relativa ad una diversa organizzazione dei lavori.

Articolo 64 - Questione pregiudiziale e sospensiva.

1. La questione pregiudiziale, cioè la richiesta, da parte di un consigliere, con una mozione d'ordine, (cioè con un richiamo al rispetto della legge, dello Statuto e del presente regolamento) e precisandone i motivi, che un dato argomento non debba essere oggetto di discussione e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba essere rinviata, possono essere poste, come detto, da un Consigliere, prima che abbia inizio la discussione.

Il Presidente ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora esse siano giustificate da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La discussione può proseguire solo dopo che il Consiglio si è pronunciato.

Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Nel caso vengano poste più questioni pregiudiziali o sospensive sullo stesso argomento, esse si svolgono in un'unica discussione e con un'unica votazione, per alzata di mano.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio indica il momento della ripresa della discussione.

Articolo 65 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di atto di indirizzo sulle materie di competenza del Consiglio Comunale, verso il Sindaco, la Giunta;

2. Detta proposta deve essere redatta a cura dei proponenti sulla falsariga delle proposte di deliberazione e quindi composta di una parte narrativa e di una dispositiva e deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio.

3. In tal caso, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, il Presidente del Consiglio inoltra la mozione proposta al Segretario Generale perchè provveda, se dovuti, all'acquisizione dei prescritti pareri.

4. Nell'esame delle mozioni di cui al presente articolo, il Consiglio adotta le procedure previste per la discussione delle normali deliberazioni.

Articolo 66 - Forme di votazione

1. Le votazioni avvengono, di norma, in modo palese.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Qualora al momento della votazione, un componente del Consiglio dichiarerà di non partecipare alla votazione (palese o segreta che essa sia), egli viene considerato assente.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione, sono considerati invece presenti per la validità della seduta.

Articolo 67 - Votazioni in forma palese

1. Le votazioni palesi si svolgono di norma per appello nominale, mediante chiamata successiva dei consiglieri.

I Consiglieri esprimono il voto dal proprio posto. I consiglieri che si astengono debbono risultare nominativamente a verbale.

Il risultato è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dal Segretario Generale.

2. Il voto è soggetto a riprova se questa è richiesta dal Segretario Generale o da almeno tre consiglieri, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

3. Il Presidente, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto.

4. Gli astenuti non si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Qualora l'esito della votazione evidenzii l'assenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Presidente dichiara nulla la votazione e chiusa la seduta.

Articolo 68 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante schede distribuite ai Consiglieri al momento del voto.

2. Gli astenuti debbono dichiararlo preventivamente all'avvio della votazione.

Le schede bianche, nulle o annullate non vengono calcolate nel numero totale di voti validi a determinare la maggioranza dei votanti.

3. Nelle elezioni a nomina complessiva, sempre che non sorga opposizione, si procede all'approvazione anche per elenchi nominativi od in qualunque altra forma si ritenga conveniente.

4. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi sommati al numero delle schede bianche, nulle o annullate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

5. Quando debbano effettuarsi votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa, tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di procedere allo spoglio delle schede, attestando la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni.

Articolo 69 - Esito della votazione

1. Salvo i provvedimenti espressamente previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dal Regolamento, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti favorevoli, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli rispetto ai contrari.

2. I Consiglieri che si astengono sono computati tra i presenti, ma non tra i votanti.

3. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" - oppure - "Il Consiglio non ha approvato".

4. Nell'ipotesi in cui occorra procedere alla nomina di un rappresentante del C.C., in un ente, associazione esterna all'ente o in qualche commissione comunale, con rappresentanza della minoranza e si ottenga un pari numero di voti, si potrà ripetere la votazione una seconda volta. Nel caso in cui neanche la seconda votazione risolva il problema sarà considerato eletto colui che riportò più voti nelle elezioni comunali, nel caso in cui si tratti di nominare consiglieri comunali; sarà considerato eletto il più anziano di età, nel caso in cui si tratti di nominare persone estranee al Consiglio comunale;

Articolo 70 - Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori sino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara sospesa l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di 1^a convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno, quale seduta di 2^a convocazione.

Articolo 71 - Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico attraverso il quale viene documentata la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. Il verbale è redatto a cura del Segretario Generale e depositato presso la Segreteria Generale.

3. Non verrà riportata all'interno del verbale la discussione avvenuta in aula, fatto salvo il diritto di ciascun Consigliere di chiedere l'inserimento a verbale della propria dichiarazione, fornendo il testo scritto (seduta stante), al Segretario Generale.

4. Gli interventi dell'intera seduta vengono registrati su apposito supporto e custoditi per cinque anni, a cura del Segretario Generale, con possibilità di accesso da parte dei Consiglieri. La trascrizione integrale, potrà essere richiesta esclusivamente per gravi e motivate ragioni (ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie) o al fine di dirimere contestazioni relative alla verbalizzazione effettuata.

5. I verbali devono indicare l'ora di inizio e chiusura della seduta, se questa sia pubblica o segreta, i nomi del Presidente, dei Consiglieri e degli Assessori presenti, il risultato della votazione, se la stessa è avvenuta a scrutinio palese o segreto, i nominativi degli eventuali scrutatori, i nominativi dei consiglieri astenuti dalla votazione.

6. La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta dal Segretario Generale in modo da conservare, nel modo più conciso, menzione di quanto viene discusso e deliberato.
7. I verbali delle deliberazioni che riguardino questioni patrimoniali in cui vi sia o vi possano essere interessi di terzi, sono riassunti in modo da non compromettere gli interessi del Comune.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.

TITOLO V - SINDACATO ISPETTIVO

Articolo 72 - Attività ispettiva dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, gestiti direttamente ovvero a mezzo di concessione, azienda, istituzione o società, ovvero in convenzione con altri Enti pubblici.
2. Per sindacato ispettivo si intende la possibilità di richiedere informazioni e verifiche agli uffici e servizi competenti, nonché di richiedere l'istituzione di Commissioni speciali di indagine, eventualmente partecipandovi.
3. Sono istanze di sindacato ispettivo le interrogazioni e, a seguito delle stesse, ovvero indipendentemente da esse, la mozione tendente a costituire una Commissione di indagine od a discutere in Consiglio Comunale o in Commissione una relazione sulla materia oggetto dell'istanza.

TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI - I REVISORI DEI CONTI

Articolo 73 - Presentazione delle candidature

1. Almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato triennale, il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione dell'avviso del rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli interessati possono presentare dichiarazione di disponibilità, unitamente ad un curriculum, e all'autocertificazione di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per potere ricoprire l'incarico, nonché dell'assenza di cause comportanti l'incompatibilità e l'ineleggibilità. In tale dichiarazione di disponibilità gli interessati specificano gli albi professionali o il registro, ai quali sono iscritti.

Articolo 74 - Elezione del Collegio dei Revisori

1. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, con all'O.d.G. il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato.
 2. L'elezione avviene a scrutinio segreto mediante schede, con le modalità previste dalla legge.
- Il Presidente proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto più voti, separatamente per ogni albo professionale o registro, di cui al precedente articolo.

Articolo 75 - Rapporti fra il Collegio dei Revisori ed il Consiglio Comunale

1. I Revisori hanno il diritto e, se richiesto dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco, il dovere di assistere alle riunioni del Consiglio Comunale.
- Devono, se convocati, partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari.

2. Le Commissioni consiliari possono chiedere al Collegio dei Revisori, relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dalle unità organizzative della Amministrazione Comunali.

Il Collegio è tenuto a presentare tempestivamente tali relazioni al Presidente della Commissione ed al Presidente del Consiglio

TITOLO VII - CONSIGLIERI AD HONOREM

Articolo 76 - Consiglieri ad Honorem

1. Coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio Comunale per due tornate amministrative complete, sono inseriti nel registro dei consiglieri “ad Honorem”.
2. E' istituito un apposito registro dei consiglieri ad honorem del Comune
3. I consiglieri “ad Honorem” sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento.

INDICE

- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

- Articolo 1 - Ambito di applicazione -
- Articolo 2 - Interpretazione del regolamento -
- Articolo 3 - Funzioni e compiti
- Articolo 4 - Luogo delle riunioni -

- TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI -

- Articolo 5 - Entrata in carica - Convalida - Primi adempimenti successivi alle elezioni
- Articolo 6 - Decadenza e rimozione dalla carica -
- Articolo 7 - Sospensione delle funzioni -
- Articolo 8 - Dimissioni -
- Articolo 9 - Indennità, permessi, assicurazioni. -
- Articolo 10 - Missioni dei Consiglieri. -
- Articolo 11 - Diritto di informazione e di accesso agli atti ed alle strutture comunali. -
- Articolo 12 - Divieto di mandato imperativo -
- Articolo 13 - Diritto di iniziativa e mozioni su argomenti di competenza del Consiglio-
- Articolo 14 - Ritiro delle proposte di deliberazione, di mozioni e di ordini del giorno
- Articolo 15 - Interrogazioni, mozioni relazioni al Consiglio e Commissioni di indagine -
- Articolo 16 - Gli Ordini del giorno
- Articolo 17 - Le Comunicazioni
- Articolo 18 - Emendamenti -
- Articolo 19 - Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio -
- Articolo 20 - Diritto alle funzioni rappresentative -
- Articolo 21 - Doveri di partecipazione alle adunanze -
- Articolo 22 - Astensione obbligatoria -
- Articolo 23 - Dichiarazione dei redditi posseduti -

- TITOLO III - FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO -

- Articolo 24 - Funzioni del Consiglio -
- Articolo 25 - Segreteria del Consiglio Comunale -
- Articolo 26 - Risorse finanziarie del Consiglio Comunale -
- Articolo 27 - Gruppi consiliari -
- Articolo 28 - Articolazione del Consiglio - Commissioni -
- Articolo 29 - Presidenza, vicepresidenza e convocazione delle Commissioni permanenti.-
- Articolo 30 - Capigruppo Consiliari -
- Articolo 31 - Funzione e composizione della Conferenza dei Capigruppo -
- Articolo 32 - Convocazione della Conferenza dei Capigruppo -
- Articolo 33 - Validità delle sedute e votazioni della Conferenza dei Capigruppo -
- Articolo 34 - Le Commissioni Speciali e le Commissioni tematiche.-
- Articolo 35 - Incarichi ai Consiglieri Comunali. -
- Articolo 36 - Informazione sull'attività del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo nonché delle Commissioni Consiliari.-

- TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO -

- Articolo 37 - Convocazione del Consiglio -
- Articolo 38 - Adunanze -
- Articolo 39 - Adunanza di prima convocazione -
- Articolo 40 - Adunanze di seconda convocazione -

- Articolo 41 - Adunanze Pubbliche.-
- Articolo 42 - Adunanze aperte -
- Articolo 43 - Adunanze segrete -
- Articolo 44 - Avvisi al pubblico -
- Articolo 45 - Adunanze e sedute consiliari -
- Articolo 46 - Ordine del giorno -
- Articolo 47 - Deposito degli atti -
- Articolo 48 - Presidente del Consiglio Comunale -
- Articolo 49 - Dimissioni e revoca del Presidente del Consiglio Comunale-
- Articolo 50 - Partecipazione del Segretario Generale -
- Articolo 51 - Ammissione di dipendenti e consulenti in aula - Partecipazione degli Assessori -
- Articolo 52 - Disposizione dei posti -
- Articolo 53 - Svolgimento delle sedute consiliari -
- Articolo 54 - Svolgimento della discussione e votazione.
- Articolo 55 - Comportamento degli oratori -
- Articolo 56 - Comportamento del pubblico -
- Articolo 57 - Comportamento dei partecipanti alle adunanze -
- Articolo 58 - Deroga alle procedure previste dal Regolamento.
- Articolo 59 - Richieste di intervento -
- Articolo 60 - Disciplina degli interventi -
- Articolo 61 - Mozione di rinvio in Commissione -
- Articolo 62 - Fatto personale -
- Articolo 63 - Mozione d'Ordine - Richiamo alla Legge, allo Statuto, al Regolamento
- Articolo 64 - Questione pregiudiziale e sospensiva.
- Articolo 65 - Mozioni -
- Articolo 66 - Forme di votazione -
- Articolo 67 - Votazioni in forma palese -
- Articolo 68 - Votazioni a scrutinio segreto -
- Articolo 69 - Esito della votazione -
- Articolo 70 - Termine dell'adunanza -
- Articolo 71 - Verbale dell'adunanza -

- TITOLO V - SINDACATO ISPETTIVO -

- Articolo 72 - Attività ispettiva dei Consiglieri comunali -

- TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI - I REVISORI DEI CONTI

- Articolo 73 - Presentazione delle candidature
- Articolo 74 - Elezione del Collegio dei Revisori
- Articolo 75 - Rapporti fra il Collegio dei Revisori ed il Consiglio Comunale

- TITOLO VI - CONSIGLIERI AD HONOREM -

- Articolo 76 - Consiglieri ad Honorem -